

**DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI
MEDICO CHIRURGO, ODONTOIATRA, MEDICO VETERINARIO, FARMACISTA.**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli Ordini e alle relative Federazioni di cui al al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica e nel rispetto delle competenze delle Regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riformare le norme vigenti relative alla disciplina degli Albi, degli Ordini e delle relative Federazioni Nazionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dei Farmacisti, dei Medici Veterinari.
3. Gli adempimenti di cui al precedente comma sono adottati realizzando il necessario coordinamento con la normativa vigente in materia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) prevedere che gli Ordini e le relative Federazioni sono Enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all'esercizio della professione e che sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. Tali Enti agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge delega e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini. Ad essi non si applicano le previsioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad eccezione dell'art.1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
 - b) Individuare le funzioni degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, con riguardo ai compiti di promuovere l'autonomia delle rispettive professioni, la qualità tecnico professionale, di valorizzare la funzione sociale della professione e di salvaguardare i principi etici dell'esercizio professionale attraverso:
 - la costituzione e aggiornamento da parte degli Ordini, degli Albi, degli elenchi e dei registri a certificazione del legittimo esercizio delle attività professionali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro;

- la verifica e tutela della trasparenza e veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi;
 - l'assunzione di ruoli e compiti nell'ambito del tirocinio pre e post laurea e dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
 - la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo SVILUPPO CONTINUO PROFESSIONALE di tutti i professionisti iscritti agli Albi al fine della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali;
 - l'individuazione autonoma di norme deontologiche aventi natura pubblicistica, raccolte in un Codice approvato e aggiornato dalle Federazioni Nazionali e vincolante per tutti gli iscritti agli Albi con le connesse responsabilità disciplinari;
 - l'istituzione di specifici soggetti e la definizione di idonee procedure che, a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e l'esercizio dell'azione disciplinare secondo i principi del giusto procedimento confermando le competenze giurisdizionali della CCEPS di cui all'art. 17 e 18 del DLCPS n. 233/46;
 - l'applicabilità delle sanzioni disciplinari a tutti i professionisti iscritti agli Albi, in qualunque ambito svolgano la loro attività compreso quello societario, secondo una graduazione correlata alla gravità o reiterazione dell'illecito prevedendo, altresì, il ravvedimento operoso e altre misure compensative;
 - assunzione ad ogni livello istituzionale della rappresentanza esponentiale della professione nell'ambito delle proprie competenze;
- c) definire la struttura organizzativa e amministrativa degli Ordini e delle relative Federazioni Nazionali, prevedendo la costituzione delle Federazioni Regionali con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali e di supporto alle attività degli Ordini provinciali nel rispetto dell'autonomia e delle competenze degli stessi;
- d) prevedere l'attribuzione alle Federazioni Nazionali dei compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli Ordini Provinciali e Federazioni Regionali nonché di vigilanza sugli stessi nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istitutive ovvero gli ambiti e le modalità con le quali adottare atti sostitutivi a tutela dell'interesse pubblico;
- e) prevedere l'individuazione di organi di rappresentanza e di organi gestionali degli Ordini e delle relative federazioni Nazionali definendone la composizione, la durata, le attribuzioni e le incompatibilità garantendo, in caso di presenza di più professioni nello stesso Ordine, l'autonomia di ciascuna di queste attraverso

l'individuazione di organi distinti nonchè i criteri e le modalità per il loro scioglimento;

- f) assicurare la piena accessibilità al voto e la tutela delle minoranze qualificate degli iscritti nell'Organo di rappresentanza;
 - g) prevedere che gli oneri di costituzione e di funzionamento degli Ordini e delle relative Federazioni siano posti a totale carico degli iscritti mediante la fissazione di quote contributive deliberate dal competente Organo dell'Ente, commisurate agli oneri di esercizio delle attività istituzionali;
 - h) prevedere, pur nel rispetto del profilo unitario di rappresentanza istituzionale dell'Ordine e della Federazione Nazionale e Regionale, in caso di presenza di più Albi professionali, le modalità con le quali ciascuna Professione assuma piena autonomia nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza esterna, di valutazione e governo della qualità professionale, di azione disciplinare e gestione diretta delle risorse individuate correlate alla gestione di tali compiti;
 - i) Prevedere che, per gli esercenti le professioni di cui al comma 2, iscritti agli Ordini, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti.
 - l) Prevedere le modalità in base alle quali costituire un Ordine specifico per la Professione odontoiatrica nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
 - m) Prevedere l'obbligo per gli iscritti agli Albi di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale.
- 4.** Lo schema del decreto legislativo predisposto ai sensi del comma 2, previa acquisizione del parere delle Federazioni Nazionali degli Ordini coinvolti dalla presente delega e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 40 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 2, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.
- 5.** Le Federazioni Nazionali, relativamente agli aspetti organizzativi e applicativi, disciplinano con appositi regolamenti le materie indicate al comma 3)

Approvata dal Consiglio Nazionale il 13 giugno 2010